



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore ambiente**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche**

Pagina 1/5

NOTIFICA            Al legale rappresentante di Geo Nova S.p.A.  
 Via Feltrina, 230/232 – 31100 TREVISO  
 PEC: *tecnico@pec.geonova.it*

e, p.c.                Al dirigente della Unità complessa tutela  
 dell'atmosfera  
 Calle Priuli – Cannaregio,99 –30121 VENEZIA  
 PEC: *protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*

                          Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
 dell'A.R.P.A.V.  
 Via A. Dominutti, 8 – 37135 VERONA  
 PEC: *dapvr@pec.arpav.it*

                          Al Sindaco del Comune di Sommacampagna  
 Piazza Carlo Alberto, 1  
 37066 SOMMACAMPAGNA (VR)  
 PEC: *sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net*

                          Al legale rappresentante di Eosgroup s.r.l.  
 Via Crosaron, 18 – 37047 SAN BONIFACIO (VR)  
 FAX 045 9586803

**Oggetto:** Diffida per inottemperanza alle prescrizioni autorizzative della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Siberie nel comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla ditta Geo Nova S.p.A., in merito all'allestimento delle sponde delle vasche.

**Decisione:** Diffido la ditta Geo Nova S.p.A.<sup>1</sup>, nella persona del suo legale rappresentante, a rispettare le prescrizioni autorizzative contenute nei provvedimenti regionali di approvazione del

<sup>1</sup> L'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", assegna al gestore della discarica la corretta attuazione delle disposizioni da rispettare nella gestione e dopo la chiusura della discarica.

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. discariche e bonifiche (06232)


indirizzo  
 responsabile del servizio  
 responsabile del procedimento  
 supporto tecnico/amministrativo  
 telefono e fax  
 e-mail  
 web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona  
 Paolo Malesani  
 Fabio Furlan  
 Michele Marchi  
 0459288813 – 0459288876  
 provincia.verona@cert.ip-veneto.net  
 www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.  
 codice fiscale        00654810233  
 partita IVA            00654810233  
 allegati n.  
 file                      diffida scivolamento  
                                  argilla.odt



Certificato n. 18622/08/5



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore ambiente

#### Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 2/5

progetto di discarica ed in particolare a ripristinare l'impermeabilizzazione della sponda est del lotto 2 della discarica.

**Fatto:** Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 996 del 21 aprile 2009 è stato approvato il progetto di Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing, ed è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'avvio dei lavori di allestimento della discarica. La prescrizione n. 14 del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 219 del 10 dicembre 2008, allegato alla d.G.R.V. n. 996/2009, stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV ... modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto”*.

Con nota n. 294 del 1 ottobre 2010<sup>2</sup> la ditta Geo Nova S.p.A. ha trasmesso una relazione tecnica relativa alle modifiche non sostanziali del progetto eseguite durante l'attività di cantiere.

Con nota n. 641626 del 9 dicembre 2010<sup>3</sup> la Regione del Veneto ha comunicato di considerare non sostanziali gli interventi descritti nella relazione della ditta del 1 ottobre 2010 ed ha dato il proprio nulla osta alle stesse.

Con nota del 15 febbraio 2011<sup>4</sup> la ditta Geo Nova S.p.A. ha trasmesso i certificati di collaudo delle opere di allestimento dei lotti 1 e 2 a firma dell'ing. Giuseppe Faccini.

Con nota n. 202 del 12 luglio 2011<sup>5</sup> la ditta Geo Nova S.p.A. ha comunicato l'avvenuto scivolamento di una parte dell'impermeabilizzazione di argilla lungo la scarpata est del lotto 2. La relazione tecnica allegata a tale nota identifica le probabili cause di tale scivolamento nelle infiltrazioni d'acqua sul fianco della scarpata generate dall'irrigazione dei vicini frutteti e dagli eventi meteorici; è inoltre comunicato che *“in fase di realizzazione delle vasche, pur se non previsto dal progetto, il problema era stato evidenziato ed affrontato, e in accordo tra GEO NOVA, il Progettista e il Direttore Lavori, sono stati realizzati lungo la parete dreni in ghiaia con lo scopo di captare e di favorire il drenaggio delle eventuali acque di infiltrazione”*. La ditta successivamente fornisce una descrizione sommaria dei lavori di ripristino che consistono in un approfondimento ed ampliamento dei dreni della scarpata del lato est del lotto 2 ed il successivo ripristino dello strato di impermeabilizzazione spondale.

**Motivazione:** La decisione si fonda sull'istruttoria<sup>6</sup> svolta dal competente ufficio sulla base della documentazione acquisita e, in particolare, della nota in data 12 luglio 2011 inviata dalla ditta.

In particolare, considerato quanto segnalato con la predetta nota, risulta lo scivolamento di una porzione dello strato di argilla lungo la sponda est del lotto 2 e, pertanto, la compromissione dell'impermeabilizzazione spondale del lotto.

2 Acquisita al n. 104296 del 5 ottobre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

3 Acquisita al n. 104296 del 5 ottobre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

4 Acquisita al n. 17638 del 16 febbraio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

5 Acquisita al n. 78579 del 21 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

6 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003); legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore ambiente

#### Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 3/5

I dreni in ghiaia presenti al di sotto dell'impermeabilizzazione spondale, per stessa dichiarazione della ditta, del direttore lavori e del progettista, sono stati realizzati al di fuori delle previsioni di progetto e non rientrano neppure tra le modifiche non sostanziali tardivamente comunicate agli Enti con la nota n. 294 del 1 ottobre 2010; lo stesso collaudatore non fa menzione dei suddetti dreni nel certificato di collaudo delle opere di allestimento dei lotti 1 e 2.

L'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) dello stesso decreto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne da notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di competenza. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

La prescrizione n. 14 del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 219 del 10 dicembre 2008, allegato alla d.G.R.V. n. 996 del 21 aprile 2009 di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dei lavori di allestimento, stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV ... modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto”*.

Questa Provincia non ha ricevuto la dovuta comunicazione e non è a conoscenza di comunicazioni fatte alla Regione del Veneto o all'ARPAV, ai sensi dell'art. 29 nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi della d.G.R.V. n. 996 del 21 aprile 2009, per le modifiche apportate al progetto. Peraltro non appare immediato classificare come variante non sostanziale la realizzazioni dei dreni in parola.

Non è possibile escludere che lo scivolamento sia da correlare anche alla presenza dei dreni realizzati lungo la parete. La verifica delle cause dello scivolamento dell'argilla potrà infatti essere effettuato solo con la rimozione dei teli sintetici e dell'argilla stessa.

**Obblighi da rispettare:** La ditta Geo Nova S.p.A. dovrà presentare, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici (15) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ampia documentazione che illustri compiutamente le caratteristiche dei dreni realizzati al di sotto dello strato di impermeabilizzazione delle scarpate della discarica ed i calcoli che hanno portato al loro dimensionamento. Entro il medesimo termine, la ditta dovrà altresì produrre gli elaborati di progetto delle modifiche, dalla stessa prospettate con la nota del 12 luglio 2011, relative ai dreni della sponda est del lotto 2.

Tale documentazione dovrà essere inviata alla Regione del Veneto, ente competente, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona ed al Comune di Sommacampagna.

La ditta Geo Nova S.p.A. dovrà provvedere, sulla base delle valutazioni espresse dalla Regione del Veneto in merito alla nota del n. 202 del 12 luglio 2011 della ditta ed alla documentazione sopra richiesta, a ripristinare l'impermeabilizzazione della sponda est del lotto 2 della discarica entro venti (20) giorni dall'espressione delle predette valutazioni regionali.

Si chiede al controllore indipendente di trasmettere una relazione a questo Settore, al Dipartimento ARPAV di Verona, alla Regione del Veneto ed al Comune di Sommacampagna, sugli interventi effettuati dalla ditta.



## PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 4/5

**Avvertenze:** Evidenzio che le inottemperanze accertate si configurano come violazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 996 del 21 aprile 2009.

Alla luce di quanto sopra la presente nota costituisce diffida<sup>7</sup> ai sensi del d.lgs n. 152/2006 e successive modificazioni e, pertanto, avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Si avverte che, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, si provvederà ai sensi di legge<sup>8</sup>.

Non si procede con la contestuale sospensione dell'Autorizzazione integrata ambientale provvisoria in quanto lo scivolamento di cui alla presente diffida si è verificato sul lotto 2, non autorizzato al conferimento, e non si è in possesso o a conoscenza di ulteriori elementi, rispetto a quelli già comunicati<sup>9</sup> preventivamente al rilascio del decreto regionale n. 28 del 29 aprile 2011 di AIA provvisoria sul lotto 1, che necessitino la nostra attivazione mediante diffida con sospensione dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 9, della l.r. n. 33/1985.

L'oggetto del procedimento avviato<sup>10</sup> con la presente diffida, di competenza di questa Provincia, è la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale nonché l'adozione degli altri provvedimenti previsti per legge. A tal fine si informa che l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono, rispettivamente, il settore Ambiente – U.O. Discariche e bonifiche – ed il dottor Fabio Furlan, tel. 045/9288813. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale è l'ing. Carlo Poli, dirigente del settore Ambiente. Presso questo settore è possibile prendere visione degli atti, presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'argomento (anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)) entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

**A chi ricorrere:** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>11</sup>, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

7 La diffida, in quanto atto di contestazione che chiarisce l'oggetto del procedimento ed indica l'autorità responsabile dello stesso, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto stabilito con le sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI, 12 agosto 1996, n. 1028 e Consiglio di Stato Sez. VI, 9 agosto 1996, n. 999. Analogamente, la sentenza n. 1137/05 del T.A.R. Sez. del Piemonte ha sancito che l'adozione del provvedimento di diffida, che ha come suo presupposto l'inadempimento da parte dell'interessato delle prescrizioni a suo tempo imposte, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, avendo essa stessa, di norma, tale natura. Nello stesso senso è anche la sentenza n. 3832/06 del T.A.R. Sez. del Veneto, che richiama la sentenza del T.A.R. Sez. del Piemonte precedentemente citata.

8 L'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che *“in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:*

a) *alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*

b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*

c) *alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.*

L'art. 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985), al comma 9 dispone: *“Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all'articolo 11, commi 9, lettere a) b) c)”.*

L'art. 11 comma 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 riprende sostanzialmente la procedura indicata dal sopra riportato art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

9 Con nota acquisita al n. 41858 del 18 aprile 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

10 Ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i..

11 Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore ambiente**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche**

---

Pagina 5/5

Repubblica<sup>12</sup>.

Distinti saluti.



---

<sup>12</sup> Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.